



**Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
Comando Generale
del corpo delle capitanerie di porto**

Reparto 2° - Ufficio I

Indirizzo telegrafico: MARICOGECAP

Prot. n° 09/01/ 56380 - ^{RA} Allegati:

A

DIREZIONI MARITTIME
TUTTE

CAPITANERIE DI PORTO
TUTTE

UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI
TUTTI

UFFICI LOCALI MARITTIMI
TUTTI

DELEGAZIONI DI SPIAGGIA
TUTTE

e p.c. Direzione Generale per la navigazione e il
trasporto marittimo e interno
SEDE

Argomento: Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44//CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n° 172.

(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

Come noto, con decreto legislativo 18 luglio 2005, n° 171 (pubblicato su G.U. n° 202 del 31 agosto 2005 – Supplemento ordinario n° 148/L) è stato approvato il Codice della nautica da diporto, in vigore dal 15 settembre scorso.

Il Codice, oltre a costituire un testo unico che raccoglie e coordina le varie disposizioni legislative in materia di nautica da diporto, comporta sostanziali innovazioni, che si ritiene opportuno dover evidenziare in via assolutamente generale ai preminenti fini di un'immediata presa di conoscenza che induca codesti Comandi ad un approfondito esame delle disposizioni stesse per una più coerente applicazione, per la quale questo Comando Generale non farà mancare il proprio apporto anche attraverso il confronto con la competente Direzione Generale.

I principi di efficacia, efficienza, celerità e trasparenza dell'azione amministrativa, connessi all'esigenza parimenti tutelata di una minor incidenza possibile sulla sfera degli interessi dei destinatari, caratterizzano il nuovo strumento normativo.

Scorrendo l'articolata struttura del provvedimento si osserva:

L'art. 1, comma 3, nel porre in risalto la specialità della materia, chiarisce il rapporto con le fonti del diritto della navigazione, riformulando quello che era il disposto dell'art. 1, comma 3, della legge n°50/1971 prima delle modifiche apportate dalla legge n° 172/03 e riconoscendo al codice della navigazione e alle sue norme attuative la funzione di legge generale in materia di navigazione da applicare laddove non esistano disposizioni del nuovo Codice o delle altre leggi, regolamenti o usi in materia di navigazione da diporto.

L'art. 2, comma 3, riporta a rango normativo la prassi instaurata da una lettera-circolare dell'allora Unità di gestione della navigazione marittima ed interna (n. N30807 del 10/02/2000) a proposito di unità da diporto battenti bandiera comunitaria che svolgano in Italia le attività commerciali previste dal 1° comma del medesimo articolo (locazione, noleggio, scuola nautica e diving).

Il successivo comma 4, nel perseguire una maggiore professionalizzazione del settore, istituisce l'utilizzo esclusivo delle unità da diporto destinate alla locazione e al noleggio, escludendo la possibilità – una volta esistente – di utilizzare le medesime unità per uso promiscuo, commerciale e diportistico "puro" allo stesso tempo.

Gli articoli da 4 a 13 e gli allegati dal I al XV trasfondono nel Codice i contenuti degli articoli da 1 a 9 e dei relativi allegati del Decreto legislativo n° 436/1996 (che aveva a suo tempo recepito la direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto), con i necessari adattamenti derivanti dall'attuazione della più recente direttiva 2003/44/CE che modifica la direttiva 94/25/CE con mirato riferimento ai motori delle unità da diporto nonché alle emissioni di gas di scarico ed acustiche.

L'iscrizione delle unità da diporto autocostruite e l'annotazione sui registri della perdita di possesso a seguito di furto sono materia dell'art 15.

Il successivo art. 16 innova l'iscrizione delle unità da diporto oggetto di leasing, prevedendo una specifica annotazione sui registri e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del contratto di leasing. Tale formalità (annotazione) fa venir meno l'esigenza della dichiarazione d'armatore.

La pubblicità degli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione è disciplinata dall'art. 17, che introduce un regime diverso da quello ordinario proprio delle navi e degli immobili: l'interessato deve (e qui la forza della nuova norma che impone l'obbligo e non più soltanto l'onere della trascrizione) trascrivere entro 60 giorni dalla data dell'atto, pena la sanzione amministrativa prevista dall'art. 53, comma 2, (da euro 207 a euro 1033) aggravata, qualora non regolarizzi nel termine di dieci giorni dall'accertamento della violazione, dal ritiro della licenza di navigazione.

Siffatto regime è esteso dall'art. 17, comma 4, anche agli atti posti in essere fino al 15 settembre 2005, concedendo agli interessati 90 giorni di tempo per le necessarie regolarizzazioni.

La disciplina del pregresso, come anche le problematiche derivanti dai tempi necessari per la registrazione degli atti presso l'ufficio delle entrate, saranno sottoposte alle valutazioni della competente Direzione Generale.

Allo scopo di permettere all'utente di continuare a navigare nonostante la pendenza di un procedimento di trascrizione o di rinnovo della licenza di navigazione, gli articoli 17, comma 2, e 24, comma 2, introducono la "ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti" all'ufficio procedente. La ricevuta sostituisce - in diritto - la licenza di navigazione per la durata massima di 20 giorni (termine che coincide con quello relativo ai procedimenti amministrativi inerenti alle unità da diporto, già fissato dalla legge n° 172/03 e trasfuso nell'art. 58, comma 1, del Codice della nautica).

Per far fronte ad una sempre crescente esigenza dell'utenza, forme di semplificazione a vantaggio del trasferimento di iscrizione dai registri comunitari, sono contemplate dall'art. 19, commi 2 e 3, il quale prevede la possibilità di sostituire la documentazione tecnica e il titolo di proprietà con il certificato di cancellazione dal registro di provenienza.

L'art. 20 mantiene l'istituto dell'iscrizione provvisoria, riportando i commi da 3 a 5 dell'art. 5 della legge n° 50/1971, così come modificato dalla legge n° 172/03, con due sole variazioni di rilievo: a) l'istituto *de quo* si applica esclusivamente alle imbarcazioni da diporto e non anche alle navi; b) ai fini dell'iscrizione, risulta obbligatoria la presentazione, unitamente alla dichiarazione di conformità CE, di copia dell'attestazione CE del tipo, ove prevista.

L'art. 23, comma 5, riconosce la possibilità di svolgere le pratiche amministrative in forma telematica. La necessità di aggiornare comunque l'originale della licenza di navigazione a cura dell'ufficio precedente verrà sottoposta alle valutazioni della competente Direzione Generale.

Quanto all'art. 27, che disciplina i natanti da diporto, sostanzialmente è stato riprodotto il contenuto dell'art. 13 della legge n° 50/1971, come sostituito dalla legge n° 172/03, ivi compresa quella norma relativa ai limiti di navigazione dei natanti marcati "CE". Da un esame della relazione illustrativa, che ha accompagnato il provvedimento codicistico, si rileva come, essendo il natante da diporto privo di bandiera nazionale, lo stesso possa navigare soltanto nei limiti delle acque territoriali.

Il Codice non prevede più, tra la documentazione di bordo, il certificato per l'uso del motore, sostituendolo con la dichiarazione di potenza del motore, rilasciata dal costruttore (art. 28).

Per i motori di vecchia generazione non muniti di dichiarazione di potenza, la relativa disciplina verrà sottoposta alle determinazioni della competente Direzione Generale.

La materia delle comunicazioni ha formato oggetto di particolare, mirata attenzione da parte del legislatore delegato, che dedica ad essa l'art. 29 del Codice, composto da undici commi. Gli elementi di più assoluto rilievo sono contenuti nei commi 3 e 6.

Il primo (3°) reintroduce l'obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche di bordo che effettuano traffico di corrispondenza pubblica, obbligo, come noto, soppresso dalla legge n° 172/03 per tutti gli apparati RTF provvisti della certificazione di conformità.

Il secondo (6°) stabilisce il termine di 45 giorni per il rilascio - a cura degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni - della licenza di esercizio RTF ai proprietari di natanti, che ne facciano richiesta. Inoltre, l'art. 58, comma 2, fissa in 20 giorni il termine per il rilascio - a cura del Ministero delle comunicazioni - del c.d. patentino limitato RTF per unità da diporto.

Meritevole di menzione, seppure non costituisca innovazione, è il comma 11 dell'articolo 29, che prevede per imbarcazioni e navi da diporto che navigano oltre le 12 miglia dalla costa l'obbligo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare della posizione.

Tale obbligo ripropone in sintesi quanto disposto dal:

- regolamento di sicurezza per le imbarcazioni da diporto (D.M. 05/10/99, n° 478);
- regolamento di sicurezza per le navi da diporto (D.M. 21/01/94, n° 232).

L'art. 30 recepisce il previgente articolo 14 della legge n° 50/1971, sebbene nel primo comma la locuzione "anche se sprovviste di licenza" venga sostituita con "anche se non iscritte nei registri"; ciò al fine di evitare che quella espressione potesse essere interpretata nel senso che le unità destinate esclusivamente a manifestazioni sportive dovessero essere comunque immatricolate.

Il medesimo articolo estende (comma 2) le deroghe di cui al 1° comma anche alle unità che partecipano a manifestazioni di natura non sportiva organizzate da FIV e Lega Navale Italiana.

L'art. 31 in materia di targhe prova estende l'ipotesi del trasferimento dell'unità da un luogo all'altro anche al caso di partecipazione a saloni nautici internazionali, stabilendo che i limiti di navigazione delle unità con targa prova - un tempo entro 6 miglia e senza limiti dalla costa - vengono ora correlati alla categoria di progettazione cui il mezzo appartiene.

Il Capo del Circondario marittimo o dell'ufficio provinciale del Dipartimento trasporti Terrestri - per le imbarcazioni, indipendentemente dai limiti di navigazione - e il Capo del Compartimento marittimo - per le navi da diporto - sono gli organismi individuati per il rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea.

Non è più prevista - tra i documenti necessari per il rilascio della targa prova - la dichiarazione del richiedente di aver predisposto tutte le misure di sicurezza (art. 32). La validità dell'autorizzazione è estesa a due anni.

L'art. 34, comma 2, recepisce in via riflessa la pratica assai diffusa tra i costruttori di imbarcazioni di attribuire alla stessa unità più categorie di progettazione con la conseguente idoneità al trasporto di un numero variabile di persone. L'articolo differenzia la propria portata se riferito ad imbarcazioni e a navi o a natanti da diporto.

Di rilievo, ai fini della presente comunicazione, è la prima fattispecie contemplata, laddove è previsto che gli uffici di iscrizione procedano ad

- ...necessaria di navigazione.
- a) per le navi da diporto, il numero massimo di persone trasportabili previsto nella documentazione tecnica;
 - b) per le imbarcazioni da diporto - stante la possibilità di attribuire un numero massimo di persone trasportabili variabile in funzione delle categorie di progettazione assegnate - il numero massimo delle persone trasportabili previsto dal costruttore in funzione della navigazione effettuata.

Dall'entrata in vigore del Codice chiunque intenda condurre acquascooter deve essere munito di patente nautica. Siffatta esigenza era stata da tempo avvertita per far sì che la necessaria preparazione per ottenere l'abilitazione, frutto di studio di norme e regolamenti, fungesse da processo di prevenzione per quegli incidenti in mare legati al non corretto utilizzo di tale tipo di mezzo nautico, a volte dovuto alla scarsa o inesistente conoscenza di disposizioni normative e comportamentali.

L'innovativo articolo 39 prevede, tra l'altro, il possesso dell'abilitazione nautica anche per le unità dotate di motore a iniezione diretta con cilindrata superiore a 1000 cc e potenza superiore a 30 Kw in navigazione entro le sei miglia. Inoltre:

- rettifica il limite di navigazione (oltre un miglio dalla costa) delle unità a remi per le quali è prevista l'età minima di 14 anni;
- introduce la patente di categoria C (direzione nautica di natanti e imbarcazioni) riservata alle persone disabili che saranno individuate con il regolamento di attuazione di cui all'art. 65, comma 1, lett. f).

Il proprietario - società di leasing - che concede in locazione finanziaria l'unità da diporto è esonerato, giusta art. 40, da responsabilità civile verso i terzi, responsabilità che rimane in capo all'utilizzatore del mezzo in solido con il conducente, se diverso dall'utilizzatore stesso.

Ulteriore e necessaria regolamentazione è stata posta dagli artt. 42 e 47 in tema di locazione e noleggio di unità da diporto. In particolare, i relativi contratti devono essere:

- redatti in forma scritta, a pena di nullità;
- tenuti a bordo in originale o copia conforme. Tale innovazione permetterà alle forze di polizia operanti in mare una facile distinzione

Le unità nautiche, che, come noto, sono sottoposte a regimi giuridici diversi in tema di gasolio agevolato e di persone trasportabili.

L'art. 50 istituisce la figura professionale del mediatore per le unità da diporto distinguendola da quella del mediatore marittimo.

L'art. 53, comma 5, stabilisce che in caso di unità in leasing l'obbligato in solido con l'autore della violazione amministrativa è solo il locatario e non anche la società di leasing, proprietaria del mezzo nautico.

Nuove sanzioni amministrative pecuniarie sono introdotte dagli artt. 54 e 55 per le ipotesi di abusivo utilizzo delle targhe prova e di illecito esercizio delle attività di locazione, noleggio, scuola nautica e diving con unità da diporto.

L'art. 57 attribuisce alle Capitanerie di porto la funzione di uffici competenti a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n° 689/1981, per tutti gli illeciti amministrativi contenuti nel Codice della nautica, ivi compresi quelli di cui all'art. 56 (inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto) per i quali è prevista, prima dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di quella di archiviazione, la richiesta di parere alle amministrazioni vigilanti in questo settore (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero delle attività produttive), che possono, se del caso, disporre indagini supplementari.

L'art. 60 conferma l'esigenza della denuncia di evento straordinario di cui all'art. 182 del codice della navigazione, ma con opportune semplificazioni di adattamento al settore del diporto, vale a dire che il termine per la denuncia è esteso a 3 giorni dall'arrivo in porto (salvo in caso di danni a persone) e la trasmissione può avvenire via fax o telematica.

L'art. 62 impone l'obbligo dell'immatricolazione (entro 90 giorni dal 15 settembre) ai proprietari di quelle imbarcazioni da diporto destinate esclusivamente a navigare in acque interne. A tal fine è richiesta:

- a) in assenza di un regolare titolo di proprietà, una dichiarazione di possesso sottoscritta alla presenza di notaio;
- b) oppure, in caso di reiscrizione, la documentazione già agli atti degli uffici presso i quali erano un tempo iscritte. In tale ipotesi, l'ufficio può disporre, a spese dell'interessato, una visita di ricognizione dell'unità tesa ad accertare l'identità del mezzo nautico per cui si

richiede l'iscrizione con il mezzo a suo tempo immatricolato;

- c) per le unità non marcate CE, in assenza di documentazione tecnica, un'attestazione di idoneità rilasciata da organismo tecnico notificato o autorizzato.

L'art. 63 unifica i tributi in materia di nautica da diporto e introduce i nuovi importi contenuti nell'allegato XVI, la cui tabella va a sostituire quella della legge n° 50/1971 e quella per le operazioni delle ex Motorizzazioni civili allegata alla legge n° 870/1986. Tali importi saranno aggiornati ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nulla è variato, invece, per i tributi speciali previsti dalla tabella D allegata alla legge n° 255/1991.

Quanto ai diritti di ammissione agli esami di patente nautica, già previsti dall'art. 52 della legge 09/02/63, n° 82 e successive modificazioni (ora abrogato dall'art. 66, comma 1, lett. d) del Codice della nautica), l'art. 64 stabilisce che il relativo ammontare verrà fissato annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, già *in itinere*.

Si evidenzia l'art. 65 che prevede l'approvazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, di un decreto ministeriale recante il regolamento di attuazione del Codice stesso, nelle more del quale continuano ad applicarsi negli ambiti individuati dall'articolo stesso le disposizioni previgenti e sempre che - pare evidente - il Codice non disponga in materia.

Quanto, infine, alle disposizioni abrogative, pare ragionevole sostenere, su conforme avviso dell'Ufficio legislativo, che l'art. 66, comma 1, lett. e) vada interpretato nel senso che la legge n° 50/1971 resta in vigore soltanto per quelle disposizioni necessarie all'attuazione del Codice della nautica, tanto che la sua abrogazione è differita alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui al precedente articolo.

I sicuri dubbi che dovessero sorgere in sede di prima applicazione del Codice dovranno formare oggetto di relazione alle Direzioni marittime, che, coordinando la relativa analisi, invieranno a questo Reparto, per il successivo coinvolgimento della Direzione Generale competente, i quesiti definiti e quelli di necessaria valutazione centrale, al fine di poter offrire poi quelle risposte che formeranno oggetto di patrimonio comune.

E' richiesta una prima verifica alla data del 31 ottobre p.v.

Il richiamato carattere dell'immediata presa di conoscenza delle nuove norme, cui è ricondotta la presente comunicazione, non limiterà l'azione di questo Comando generale tesa a radicare univoci comportamenti su tutto il territorio nazionale per la coerente esecuzione delle disposizioni esaminate.

IL CAPO REPARTO
C.A. (CP) Felice ANGRISANO